

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“ASSOCIAZIONE FORMATIVO SPORTIVA S.JOSEMARIA ESCRIVA”

Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

ART. 1

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata:

“Attività Formativo-Sportiva San Josemaria Escrivà”

(d'ora in poi: “Associazione”).

L'Associazione ha sede in Roma, Largo Josemaria Escrivà, 7 ed ha durata illimitata. I colori sociali dell'Associazione sono azzurro,giallo,blu.

ART. 2

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport. L'Associazione opera nell'ambito della Parrocchia S.Josemaria Escrivà e aderisce al Centro Sportivo Italiano (CSI).

L'Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche e non agonistiche da questi organizzate.

L'attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza ed in sintonia con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della Parrocchia, nell'ambito del quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche che la Parrocchia rivolge ai ragazzi e ai giovani.

ART. 3

L'oggetto sociale dell'Associazione è l'organizzazione di attività formative e sportivo-dilettantistiche aperte a tutti, la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani nonché l'impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti

servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva, realizzando altresì a tal fine attività didattiche di avvio alle pratiche sportive. L'Associazione, ai sensi e per effetto della Delibera CONI 1273 del 15 Luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti e Regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di promozione sportiva a cui è affiliata. In tale ambito e fermo restando quanto espresso all'art.2 del presente Statuto, l'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche svolte dal CSI e dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport. Per lo svolgimento della propria attività istituzionale, l'Associazione potrà utilizzare spazi ed impianti della Parrocchia S.Josemaria Escrivà, fissandone le modalità attraverso un Regolamento, all'uopo sottoscritto assieme al legale rappresentante della Parrocchia. L'associazione potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive. L'Associazione acquisirà il preventivo benestare della Parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la Parrocchia stessa.

ART. 4

L'Associazione promuove e cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il CSI, con la Parrocchia e con le altre realtà ecclesiali e diocesane. Cura ed incoraggia altresì la partecipazione dei propri soci, nel pieno rispetto della sensibilità di ciascuno, ai momenti formativi proposti dalla Parrocchia, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

Titolo II I SOCI

ART. 5

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. I soci atleti, ivi compresi i soci dirigenti, allenatori e quelli che prestano un'attività organizzativa o materiale di supporto alla squadra sono tenuti a tesserarsi al CSI e agli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza è iscritta. I soci si distinguono in:

- a. Soci atleti: coloro che praticano attività sportiva;**
- b. Soci istituzionali: oltre al parroco, coloro che svolgono attività di dirigenti, allenatori e tutti coloro che contribuiscono concretamente alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva.**

I soci istituzionali conducono, attraverso gli organi sociali, le attività connesse alla vita dell'Associazione. Le quote associative, diversificate per ciascuna figura di socio, sono decise annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 6

La qualifica di socio o di socio istituzionale si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

ART. 7

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci istituzionali esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci non istituzionali partecipano alle assemblee con il solo voto consultivo.

ART. 8

Tutti i soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del CSI e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali cui l'Associazione deciderà di affiliarsi.

Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dall'eventuale beneficiario.

ART. 9

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione, ove richiesto. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione. La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo. La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del CSI.

ART. 10

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Titolo III LE ASSEMBLEE

ART. 11

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea generale dei soci; l'Assemblea dei soci istituzionali, il Consiglio direttivo, il Presidente.

ART. 12

L'Assemblea generale dei soci e l'Assemblea dei soci istituzionali sono gli organi centrali dell'Associazione. L'Assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per riferire in merito alle problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, nonché in merito alle finalità sportive ed educative che l'Associazione si prefigge di condurre per l'anno di riferimento. L'Assemblea generale dei soci approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo per ciascun anno.

L'assemblea dei soci istituzionali è convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno; elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di cinque; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo. Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea dei soci istituzionali, con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

ART. 13

Possono intervenire alle rispettive assemblee, con diritto di voto, ove previsto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Titolo IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

ART. 14

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso viene eletto nell'ambito dell'assemblea dei soci istituzionali ed è composto da un minimo di cinque membri. Tutti i componenti durano in carica 1 anno e possono essere rieletti. Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio direttivo, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro tempore della parrocchia S.Josemaria Escrivà o un suo delegato, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attività pastorali.

Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti.

ART. 15

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

- a. stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali, della Parrocchia;**
- b. fissare le date delle assemblee annuali;**
- c. redigere il rendiconto economico-finanziario;**
- d. predisporre la relazione dell'attività svolta;**
- e. deliberare sulla scelta dei tecnici e dirigenti;**
- f. deliberare sull'ammissione di nuovi soci**
- g. assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;**
- h. adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione.**

ART. 16

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione: la rappresenta ad ogni effetto di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente:

- esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali. Ha altresì potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su**

delega, anche generale, del Consiglio Direttivo, la quale potrà essere estesa anche al Tesoriere, ad altro consigliere;

- è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni di modico valore nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l'Associazione offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere;
- ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 17

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea dei soci istituzionali, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

ART. 18

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.

Le cariche direttive sono a titolo gratuito. I membri del Consiglio direttivo e, in genere, tutti quelli che ricoprono incarichi di amministratore, non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

ART. 19

Il Consiglio direttivo nomina un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio direttivo può affidare le due funzioni anche ad un'unica persona.

Il Segretario cura, sotto la direzione del Presidente, la redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio direttivo inserendoli nei rispettivi libri, la tenuta del libro soci, curandone gli annuali aggiornamenti, l'invio di

comunicazioni associative ai soci, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e dei Consigli direttivi.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo in ordine e aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l'archivio dei documenti contabili e contrattuali. Su delega, anche generale, del Presidente e in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, il Tesoriere può, con potere di firma, anche disgiunta, stipulare contratti, incassare le quote associative e le erogazioni liberali, tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Associazione. Il Tesoriere deve semestralmente consegnare un rendiconto della propria amministrazione al Presidente, che lo comunica al Consiglio Direttivo.

Titolo V **RISORSE ECONOMICHE**

ART. 20

L'Associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento:

- dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci;
- dai contributi da privati;
- dai contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
- da ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività.

I proventi delle attività nonché eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non possono in nessun caso essere distribuiti tra i soci, anche in forme indirette, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

ART. 21

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, che deve avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci, e trasmesso alla Parrocchia.

ART. 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'assemblea dei soci. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi non lucrativi ovvero a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentiti gli eventuali pareri richiesti dalla legge.

Titolo VI NORME FINALI

ART. 23

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del CSI e degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

Roma, 6 agosto 2013